

STATUTO
ASSOCIAZIONE "MILLENOVECENTOQUATTRO"

Articolo 1
Denominazione

Viene costituita un'associazione [di promozione sociale] non riconosciuta denominata "MILLENOVECENTOQUATTRO" (di seguito, l'"Associazione").

Articolo 2
Scopo dell'Associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ritenendo che lo sport in genere, ed il "calcio" in particolare, possano essere mezzo di educazione e di solidarietà sociale, esempio di impegno e dedizione per i giovani atleti e appassionati, con l'obiettivo di realizzare un progetto di sviluppo a lungo termine anche interagendo con altre realtà del territorio .

Ritenendo che i valori storici e tradizionali della città di Siena nel "calcio" debbano trovare aiuto, supporto e vicinanza al fine di garantirne stabilità gestionale e continuità operativa, l'Associazione si propone, fra l'altro, di:

(a) agire con i tifosi, le imprese e le Amministrazioni Locali, le istituzioni culturali e con tutti coloro i quali sono portatori di un sano interesse verso l'attività sportiva con l'obiettivo di contribuire a garantire un futuro sicuro e sostenibile per il "calcio" senese, che permetta a tutti i soggetti coinvolti di trovare motivo di orgoglio e positiva identificazione e riserbi loro tangibili riscontri etico/sportivi;

(b) sviluppare, tutelare e garantire il senso di appartenenza, attaccamento e attenzione a chi riconosce nello sport senese, ed in particolare nel "calcio", la propria passione sportiva di riferimento.

L'Associazione intende:

(a) rafforzare i legami tra chi gestisce la società sportiva calcistica e la sua comunità, costruendo al contempo rapporti di mutua collaborazione con altre analoghe realtà in Italia e all'estero che si ispirano agli stessi principi.

(b) radicare, valorizzare, promuovere e diffondere presso il pubblico degli appassionati e dei simpatizzanti, l'educazione ad una dimensione solidale, etica e culturale della passione sportiva, l'impegno civile contro la violenza, l'educazione alla lealtà sportiva, nonché l'interesse dei giovani per la pratica diretta dello sport;

(c) creare una rappresentanza responsabile e democratica di tifosi e appassionati che possa partecipare alla Società che gestisce l'attività calcistica cittadina, anche attraverso la partecipazione al suo capitale sociale.

L'Associazione può svolgere qualsiasi attività idonea e/o funzionale al conseguimento dello Scopo. A tal fine potrà, tra l'altro, predisporre - se del caso in accordo con la Società che gestisce la società sportiva calcistica - materiale di *marketing* (*gadget* e *merchandising*), pubblicare e distribuire

materiale divulgativo, gestire uno o più siti internet registrandone il "dominio", promuovere l'Associazione attraverso i vari mezzi di comunicazione.

Inoltre, l'Associazione potrà organizzare iniziative connesse con gli eventi, sportivi e non sportivi; organizzare, promuovere e realizzare iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo, sportivo e di solidarietà.

L'Associazione potrà collaborare, aderire ed affiliarsi, tramite delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica privata, locale, nazionale od internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od associazioni che ritenga utile e la cui attività non contrasti con i fini dell'Associazione. L'Associazione dovrà comunque mantenere la più completa indipendenza nei confronti della società sportiva interessata e degli enti pubblici coinvolti.

L'Associazione è aperta a qualsiasi tifoso, sostenitore, simpatizzante della squadra di calcio della città di Siena, che ne condividano lo Scopo e le norme che ne regolano la vita contenute nel presente atto, senza discriminazione alcuna di appartenenza, razza, sesso, età, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità od orientamento sessuale.

Articolo 3

Sede

L'Associazione ha sede e domicilio legale in Siena, Via Tommaso Pendola numero 60.

Articolo 4

Disciplina giuridica

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia secondo l'ordinamento italiano.

Articolo 5

Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 6

Soci

Componenti dell'Associazione (i "Soci") sono tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, le Fondazioni e Associazioni, iscritte nel Libro Soci. Anche gli Enti comunque denominati, che vogliano far parte dell'Associazione, devono manifestare espresso interesse al perseguimento delle finalità dell'Associazione, condividendo lo spirito ed accettando le regole che la disciplinano.

L'adesione all'Associazione si effettua presentando apposita domanda di adesione al Consiglio Direttivo, compilando il modulo predisposto a tale scopo. La domanda di adesione contiene una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente Statuto.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti sopra indicati, iscrive il Socio nel Libro Soci.

Articolo 7

Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio viene meno per decesso (per le persone fisiche), estinzione (per le persone giuridiche o enti). Inoltre, la qualità di Socio viene meno in caso di recesso o esclusione, secondo gli Articoli 8 e 9 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo annota la perdita della qualità di Socio nel Libro Soci. La qualità di Socio non è trasmissibile.

Articolo 8

Recesso degli Associati

Ogni Socio ha la facoltà di recedere dall'Associazione, mediante invio di comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non attribuisce alcun diritto al socio uscente.

Articolo 9

Esclusione

Ciascun Socio potrà essere escluso dall'Associazione, nel caso in cui:

- rechi un pregiudizio all'Associazione;
- compia atti incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- risulti inadempiente alle disposizioni del presente Statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri, ai sensi degli Articoli 13 e 19 dello Statuto.

Articolo 10

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione (gli "Organi"):

- (a) l'Assemblea dei Soci;
- (b) il Presidente;
- (c) il Consiglio Direttivo fra i cui membri deve essere nominato un Vice Presidente, un Segretario (ed eventualmente un Vice) ed un Tesoriere;
- (d) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 11

Composizione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo. In assenza anche di quest'ultimo l'Assemblea nomina, nell'occasione, un presidente per l'Assemblea, scegliendolo tra i Soci.

Articolo 12

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo:

- ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno il venti (20) per cento dei Soci iscritti;
- ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- in occasione delle elezioni degli Organi sociali;

- in ogni caso, almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione e del rendiconto annuale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, affissa presso la sede dell'Associazione almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza stessa e pubblicata, entro lo stesso termine sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 13

Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea dei Soci:

- a) elegge, ogni due anni, il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- b) approva la relazione e il rendiconto annuale dell'Associazione;
- c) nomina il Collegio dei Probiviri;
- d) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- g) delibera sull'esclusione del Socio, ai sensi degli Articoli 9 e 19 dello Statuto.

Articolo 14

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire e di votare in Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi per iscritto. Ogni rappresentante non può avere più di due deleghe.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti (o rappresentati).

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione salvo quanto di seguito derogato.

Articolo 15

Il Presidente e il Consiglio Direttivo

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 dei Soci presenti (o rappresentati).

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di direzione dell'Associazione.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, scegliendo tra i Soci un numero dispari di componenti il Consiglio Direttivo tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) incluso il Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Vicepresidente, un Segretario (ed eventualmente un Vice) ed un Tesoriere, e si riunisce dietro

convocazione del Presidente quando ne sia fatta richiesta da qualsiasi componente o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo e il giorno della riunione, dovrà essere inviato per iscritto (fax o *email*) da parte del Presidente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno tre (3) giorni prima del giorno fissato per la riunione. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo può comunque riunirsi e deliberare se sono presenti tutti i componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche telefonicamente, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati, siano in grado di partecipare alla discussione e di ricevere e trasmettere gli eventuali documenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età fra i partecipanti alla riunione.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto a cura del Segretario (ed in sua assenza dal vice Segretario ove nominato) un verbale che è sottoscritto dal Presidente e trascritto nel Libro del Consiglio Direttivo.

Qualora, nel corso della durata annuale della carica il numero dei componenti del Consiglio Direttivo si riduca, per qualsiasi motivo (revoca, decadenza, recesso o decesso), sotto il numero minimo di tre (3), il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio è causa di decadenza dalla carica, con efficacia immediata.

Articolo 16

Le competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione e la direzione dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, l'amministrazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo sottopone la relazione e il rendiconto annuale dell'Associazione all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Articolo 17

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Tesoriere cura la ordinaria contabilità e la redazione della relazione e del rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo e all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento temporaneo. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento del

Presidente.

Il Segretario verbalizza le adunanze dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Soci, del Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza provvede, ove nominato, il Vice Segretario.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri sorveglia il buon andamento dell'Associazione, vigila sull'operato del Consiglio Direttivo, verifica l'osservanza dello Statuto, e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Collegio dei Probiviri riferisce ai Soci sulla propria attività in occasione dell'Assemblea annuale di approvazione della relazione e del rendiconto dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea.

I Probiviri durano in carica tre (3) anni, salvo dichiarazione di decadenza, che sarà assunta dall'Assemblea per gravi o ripetute inadempienze alle loro funzioni; sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio dei Probiviri tra i propri componenti, per lo stesso termine della durata della carica.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì competenza nei casi indicati agli Articoli 19 e 20.

Per le norme sul funzionamento del Collegio dei Probiviri (convocazione, riunione, verbalizzazione), si osservano le norme di funzionamento del Consiglio Direttivo contenute nell'Articolo 15, salvo quanto previsto dai seguenti Articoli 19 e 20.

Articolo 19

Azione disciplinare

Nei casi indicati dall'art. 9 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare nei confronti dei Soci, su istanza scritta del Consiglio Direttivo o d'ufficio.

L'istanza deve contenere, a pena d'inammissibilità, la contestazione degli addebiti specifici, l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni lavorativi, notificare l'avvio del procedimento disciplinare, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

Il Collegio dei Probiviri, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro un termine ragionevole dalla data di notifica dell'avvio del provvedimento disciplinare, possibilmente entro il termine di trenta (30)

giorni.

Il Collegio dei Probiviri giudica "*ex bono et aequo*", a maggioranza assoluta e le decisioni sono inappellabili.

La decisione è scritta e motivata e può essere di (i) proscioglimento dagli addebiti, (ii) richiamo, (iii) sospensione dalla qualità di Socio fino a un massimo di dodici (12) mesi e (iv) proposta di radiazione all'Assemblea. La proposta di radiazione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.

Dal momento in cui l'avvio del procedimento disciplinare è stato notificato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione all'Associazione o, qualora l'azione è esercitata di un componente del Consiglio Direttivo, la sospensione dalla carica, qualora (i) le contestazioni siano gravi e siano stati acquisiti elementi probatori attendibili e (ii) il provvedimento cautelare sia necessario per evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli Soci.

Articolo 20

Controversie

Le controversie insorgenti tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione o i suoi Organi sono sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri giudica "*ex bono et aequo*" senza formalità di procedura, a maggioranza assoluta e le decisioni sono inappellabili.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli Organi o i Soci ne richiedono al Collegio dei Probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro trenta (30) giorni di calendario dalla data di inizio del procedimento.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto ai Soci e agli Organi di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione.

Articolo 21

Scritture dell'Associazione

Sono istituiti e tenuti aggiornati le seguenti scritture dell'Associazione:

- Libro Soci, nel quale sono contenuti i dati relativi a ciascun Socio;
- Libro dell'Assemblea dei Soci, nel quale sono trascritti i verbali delle riunioni e le deliberazioni dell'Associazione;
- Libro del Consiglio Direttivo, nel quale sono trascritti i verbali delle riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro del Collegio dei Probiviri, nel quale sono trascritte i verbali delle riunioni, le deliberazioni e le decisioni del Collegio dei Probiviri.

Ciascun Socio ha diritto di prendere visione e copia, a proprie spese, delle scritture dell'Associazione.

Articolo 22

Modifiche dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato unicamente con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

Articolo 23

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è rappresentato, oltre che dalle sottoscrizioni e dalle altre sovvenzioni spontanee elargite da privati, da enti pubblici o privati:

- (a) dalle quote o contributi versati dai Soci;
- (b) dai beni e contributi che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- (c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- (d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Il patrimonio è di proprietà esclusiva dell'Associazione e i Soci non hanno alcun diritto su di esso. La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili. Nei casi di perdite della qualità di Socio, per qualunque causa, non si farà luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi.

Le disponibilità di cassa, gli utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità Statuarie o di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere distribuite in alcun altro modo.

Articolo 24

Contributi e Sovvenzioni

I contributi degli Associati sono costituiti dai versamenti effettuati dai Soci e da qualsiasi elargizione, versamento, donazione effettuato da Soci o da terzi.

Il Consiglio Direttivo può fissare quote d'iscrizione e modulare gli importi delle quote per facilitare la più ampia adesione all'Associazione, avuto riguardo alle condizioni generali o particolari (età, situazione fisica, ecc) delle persone che aderiscono ai valori e allo Scopo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo determina anche la periodicità e le modalità di pagamento delle quote.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da persone fisiche o giuridiche interessate allo sviluppo delle attività statutarie.

Articolo 25

Rendiconto Annuale

L'esercizio sociale scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto a cura del Consiglio Direttivo una relazione morale ed economica dell'Associazione e un rendiconto.

Entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione della relazione e del rendiconto.

La relazione e il rendiconto annuale sono trasmesse via *email* a qualunque Socio ne faccia richiesta e pubblicate sul sito internet. Debbono restare

depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea degli Associati convocata per la loro approvazione.

Articolo 26

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea approvata con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati iscritti nel libro soci ed in regola con i pagamenti.

Il patrimonio è devoluto, secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, ad associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello dell'Associazione. In mancanza di determinazione da parte dell'Assemblea o in qualsiasi altra ipotesi di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto al reparto Pediatrico dell'Ospedale di Siena.

Articolo 27

Norma transitoria

L'Associazione, in deroga a tutto quanto sopra, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla sua formale costituzione sarà retta ed amministrata dai soci fondatori (per tali intendendosi quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo). I suddetti, alla indicata scadenza, dovranno indire l'assemblea per procedere alla prima elezione degli organi sociali statutariamente previsti.

Per tutta la durata indicata, i soci fondatori rivestiranno il ruolo di Consiglieri, ed al loro interno potranno procedere alla nomina di cariche ivi compresa, in deroga, quella di Presidente.